SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2272

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e *ad interim* Ministro di grazia e giustizia

(DINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1995

Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

ONOREVOLI SENATORI. – Il provvedimento è la reiterazione dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 455, 14 gennaio 1994, n. 23, 17 marzo 1994, n. 176, 16 maggio 1994, n. 291, 15 luglio 1994, n. 447, 8 settembre 1994, n. 535, 9 novembre 1994, n. 627, 13 gennaio 1995,n. 7, 13 marzo 1995, n. 69, 12 maggio 1995, n. 165, 7 luglio 1995, n. 276, e 7 settembre 1995, n. 374, decaduti per mancata conversione; al pari dei precedenti, intende dare attuazione alla revisione dell'articolo 68 della Costituzione operata con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.

Rimane ferma ed anzi rafforzata la ragione che aveva già spinto a scegliere la procedura d'urgenza, consistente nella necessità di assicurare che la norma costituzionale fosse prontamente accompagnata da disposizioni atte a definirne le modalità operative.

Quanto ai contenuti, si è ritenuto di riproporre il testo del precedente decreto-legge, nonostante le modifiche intervenute, in sede di conversione, presso un ramo del Parlamento. In tale sede è stato riformulato il testo dell'articolo 3, ma sono state omesse alcune previsioni essenziali, come la disciplina degli eventuali procedimenti riuniti, la possibilità di compiere atti urgenti di indagine nel corso della sospensione, la sorte dei procedimenti civili nel caso ricorra l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'indicazione del regime intertemporale per i procedimenti in corso in rapporto alle eccezioni formulabili in forza della nuova normativa.

La preoccupazione che il recepimento del testo approvato da una Camera lasci – in una materia così delicata – pericolose zone d'ombra e gravi difficoltà operative ha indotto il Governo a reiterare il decreto-legge nella versione precedente, pur nel rispetto dell'alta sovranità del Parlamento in ordine a differenti scelte che realizzino meccanismi normativi coerenti a tali scelte ma completi in modo da comprendere tutte le ipotesi verificabili.

L'articolo 1 elimina dall'articolo 343, comma 3, del codice di procedura penale (che disciplina l'autorizzazione a procedere) il riferimento ai parlamentari, in conseguenza del nuovo regime delle immunità introdotto con la legge costituzionale n. 3 del 1993. In tal modo, la disposizione codicistica rimane applicabile, oltre che nelle ipotesi previste dell'articolo 313 del codice penale, ai membri della Corte costituziionale (per i quali continua ad operare il regime previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 1948, che fa rinvio recettizio al precedente testo dell'articolo 68 della Costituzione).

L'articolo 2 opera l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 655 del codice di procedura penale (che disciplina le funzioni del pubblico ministero in materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali), essendo esclusa, sulla base della nuova formulazione dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione la necessità di una specifica autorizzazione per trarre in arresto un parlamentare (o per mantenere lo stato di detenzione) in esecuzione di una sentenza.

L'articolo 3 ha riguardo all'immunità sostanziale prevista dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

La valutazione in ordine alla sussistenza dell'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari è principalmente rimessa alla Camera di appartenenza del parlamentare, in applicazione del principio, espresso anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1150 del 1988, secondo cui le prerogative parlamentari implicano il potere in capo all'organo (a tutela del quale sono poste) di valutarne l'effettiva ricorrenza.

Il meccanismo procedurale che si è posto in essere dovrebbe evitare «interferenze» nell'esercizio da parte del Parlamento e della magistratura dei rispettivi poteri in ordine alla determinazione della sussistenza della «irresponsabilità» di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Con la previsione del comma 1 dell'articolo 3, al giudice è attribuito il potere di dichiarare, adottando i conseguenti provvedimenti, l'esistenza dell'ipotesi di insindacabilità in tutti i casi in cui questa risulta evidente. In tale evenienza, la decisione è assunta senza alcun interpello della Camera di appartenenza del parlamentare.

Nel comma 2 si prevede che, nell'ipotesi in cui non ritenga evidente l'applicabilità della norma costituzionale, il giudice, sempre che sia rilevata la relativa questione, deve sospendere il procedimento e trasmettere gli atti al ramo del Parlamento competente affinchè deliberi se il fatto concerna opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. La disposizione si segnala in particolare per le seguenti soluzioni:

a) per evitare incertezze si è chiaramente delineato il campo di applicabilità della norma (precisando in particolare che si deve vertere esclusivamente in tema di ipotesi suscettibili di rientrare nell'ambito dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione);

b) la trasmissione degli atti avviene senza il tramite ministeriale e gerarchico. Tale soluzione è collegata a quella analoga adottata all'articolo 4 relativamente alle richieste di autorizzazione;

c) l'ordinanza non impugnabile che dispone la trasmissione degli atti alla Camera competente è adottata nel contraddittorio tra le parti che devono essere «sentite»;

d) si è adoperata l'espressione «fatto per il quale è in corso il procedimento», per eliminare possibili dubbi circa l'applicabilità delle procedura anche ai procedimenti civili;

e) per evitare che si possa determinare un'eccessiva stasi del procedimento, si è previsto un termine di durata della sospensione correlato alla deliberazione della Camera e, in ogni caso , non superiore a novanta giorni;

f) nei casi di manifesta infondatezza della questione sull'insindacabilità, il provvedimento del giudice viene immediatamente trasmesso alla Camera competente;

g) in pendenza della deliberazione parlamentare possono essere compiuti gli atti urgenti e può procedersi alla separazione dei procedimenti riuniti.

Sempre il comma 2 prevede che, nel caso in cui il giudice dichiari la questione manifestamente infondata, il giudice medesimo deve informare la Camera competente trasmettendo copia dell'ordinanza; anche in tal caso può essere applicata la sospensione del procedimento nel corso della quale possono essere compiuti gli atti urgenti.

L'articolo 4 disciplina le modalità attuative dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione. Si è preferita una collocazione non codicistica della norma perchè, vertendosi in tema di autorizzazione al compimento di specifici atti, si è al di fuori dell'ambito delle «condizioni di procedibilità» e, in particolare, delle possibili integrazioni alla disciplina degli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale.

Non si è ritenuto possibile, d'altra parte, inserire la previsione nel libro del codice dedicato ai soggetti (e, specificatamente, nel titolo relativo all'imputato), perchè l'autorizzazione va richiesta anche per atti che, pur relativi a procedimenti nei quali il parlamentare non assume la qualità di «indagato» o imputato, incidono comunque sulle garanzie riservate ai membri del Parlamento (si pensi ad un'intercettazione sull'utenza parlamentare, ma coinvolgente una persona che con lui conviva e che sia «indagata»). Nè, infine, si è potuto inserire la previsione tra le disposizioni in materia di indagini preliminari in quanto l'autorizzazione può essere richiesta anche in altre fasi processuali.

La soluzione adottata prevede che l'obbligo di formulare la richiesta ricada sull'organo che ha emesso il provvedimento e che la richiesta debba essere formulata

con riferimento all'atto concreto da eseguire anzichè con generico riferimento al tipo di atto che l'autorità giudiziaria intende disporre.

La scelta di stabilire l'autorizzazione della Camera competente per ogni specifico atto «particolarmente garantito» da eseguire è rigorosamente in linea con la previsione costituzionale; quella di far formulare la richiesta all'autorità che ha emesso il provvedimento si spiega, da un lato, con la necessità di non far pronunciare il Parlamento su richieste che potrebbero non essere accolte dall'organo giudiziario competente e, dall'altro lato, di non «vincolare» quest'ultimo alle scelte adottate dal Parlamento.

È stato previsto che la richiesta di autorizzazione sia effettuata da parte dell'autorità giudiziaria competente «direttamente» al Parlamento, eliminando così sia il tramite del Ministero di grazia e giustizia, sia quello gerarchico. Poichè con la nuova disciplina l'autorizzazione concerne singoli e specifici atti la cui efficacia è spesso dipendente dalla «rapidità» di esecuzione, si è conseguentemente ritenuto opportuno, al fine di ottenere la massima contrazione dei tempi procedurali, di eliminare una fase procedimentale ritenuta non indispensabile. Per ovvie ragioni di uniformità di disciplina, si è ritenuto di adottare identica soluzione anche per la trasmissione degli atti prevista all'articolo 3.

L'articolo 5 riguarda la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4 e l'ordinanza prevista dall'articolo 3: in entrambi i casi si prevede che in tali atti l'autorità giudiziaria enunci il fatto oggetto del procedimento, indicando le eventuali norme di cui si assume la violazione, e fornisca alla Camera competente gli elementi su cui il provvedimento si fonda.

L'articolo 6 fissa la data di entrata in vigore del provvedimento.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora preentato alle Camera per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 455, 14 gennaio 1994, n. 23, 17 marzo 1994, n. 176, 16 maggio 1994, n. 291, 15 luglio 1994, n. 447, 8 settembre 1994, n. 535, 9 novembre 1994, n. 627, 13 gennaio 1995,n. 7, 13 marzo 1995, n. 69, 12 maggio 1995, n. 165, 7 luglio 1995, n. 276, e 7 settembre 1995, n. 374.

Decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 263 del 10 novembre 1995*

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, *ad interim*, Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «del Parlamento o».

Articolo 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 655 del codice di procedura penale è abrogato.

Articolo 3.

1. Quando risulti evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice la dichiara di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. Il giudice, se non ritiene di dover provvedere a norma del comma 1 e sempreché sia rilevata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia, sentite le parti, ordinanza non impugnabile. Con tale provvedimento, qualora non ritenga che la questione sia manifestamente infondata, il giudice tra-

smette direttamente gli atti alla Camera competente perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e dispone la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera competente e, comunque, per un tempo non superiore a novanta giorni. Prima della deliberazione della Camera competente o della scadenza del termine predetto, possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti. Nel caso di procedimenti riuniti, il giudice, anche di ufficio, può disporre la relativa separazione. Quando dichiara la questione manifestamente infondata, il giudice informa immediatamente la Camera competente trasmettendo copia dell'ordinanza; in tal caso la Camera può richiedere copia degli atti del procedimento e il giudice può disporre la sospensione del procedimento, alla quale si applicano le disposizioni del presente comma in materia di termini e di compimento degli atti urgenti.

Articolo 4.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, l'autorità giudiziaria richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

3. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

Articolo 5.

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3 e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità giudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera competente gli elementi su cui fonda il provvedimento.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1995.

SCÀLFARO

DINI

Visto, *il Guardasigilli*: DINI.